

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1268-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

Testo degli articoli approvato, in sede redigente, dalle Commissioni riunite

**1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
Amministrazione)**

e

2^a (Giustizia)

nella seduta del 10 febbraio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi
regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1981

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore BOLLINI)

3 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

In ordine agli emendamenti all'articolo 1, presentati dal Governo, fa presente che essi possono avere corso a condizione che l'articolo 3, primo comma, sia riformulato nel modo seguente, secondo quanto indicato dal rappresentante del Tesoro:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 2.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando la voce " Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

All'onere per l'anno 1981, valutato in lire 5.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 100.000.000 la voce " Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti", quanto a lire

500.000.000, la voce " Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali" e per la quota residua utilizzando la voce " Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" ».

Tale modifica alla clausola di copertura si rende necessaria in quanto l'eventuale accoglimento dell'emendamento, proposto dal Governo, che estende anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e agli avvocati e procuratori dello Stato le medesime modalità ed i medesimi adeguamenti stabiliti per la corresponsione ai magistrati ordinari della indennità di cui all'articolo 1, primo comma, comporta un maggior onere di lire 600 milioni per il 1981.

La Commissione, in ordine all'emendamento aggiuntivo di un articolo 2-bis, proposto dai senatori Marchio e Filetti, esprime parere contrario per difetto di copertura, nonchè per le considerazioni di ordine generale contenute nel parere (contrario) sul disegno di legge n. 520, emesso in pari data.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL GOVERNO
—

Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato

Art. 1.

È istituita, a favore dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, in relazione ad oneri incontrati nello svolgimento della loro attività, con decorrenza dal 1° luglio 1980, una speciale indennità di servizio non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue da corrispondersi in rate mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Ai magistrati della Corte dei conti l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura pari alla differenza tra la somma di lire 4.400.000 e quanto da ciascuno di essi eventualmente percepito in applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
—

Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato

Art. 1.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, in relazione ad oneri incontrati nello svolgimento della loro attività, con decorrenza dal 1° luglio 1980, una speciale indennità di servizio non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue da corrispondersi in rate mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa, previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

La predetta indennità viene corrisposta con le medesime modalità ed è soggetta ai medesimi adeguamenti stabiliti per i magistrati ordinari. Essa non è computabile nell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta, alle medesime condizioni, l'indennità spettante ai magistrati ordinari in occasione di trasferimento di ufficio.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 2.400.000.000 e per l'anno 1981 in lire 4.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, alla voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 2.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'onere per l'anno 1981, valutato in lire 5.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando, quanto a lire 100 milioni la voce « Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti », quanto a lire 500.000.000, la voce « Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » e per la quota residua utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Identico.